



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

| <p>Nr. 14 Del 07.03.2019</p> | <p>OGGETTO : Concessione locali alla “Polisportiva Caraffa ASD” per fini statuari. Approvazione schema di comodato.</p> | | | | | | | | | |
|--|---|---------|----------|---------|------------------------|---|--|-------------------|--|---|
| <p>Parere di regolarità tecnica: Favorevole</p> <p>Data: 07.03.2019</p> <p>Il Responsabile del Servizio Arch. Vito Migliazza</p>  | <p>L'anno 2019 addì SETTE del mese di MARZO , alle ore 11,30, ed a seguire, nella sala delle adunanze del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sig. Sindaco Dott. Antonio Sciumbata e con l'intervento degli Assessori:</p> <table border="0" style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Presente</th><th style="text-align: center;">Assente</th></tr></thead><tbody><tr><td>1) Riga Maria Cristina</td><td style="text-align: center;">x</td><td></td></tr><tr><td>2) Comi Francesco</td><td></td><td style="text-align: center;">x</td></tr></tbody></table> | | Presente | Assente | 1) Riga Maria Cristina | x | | 2) Comi Francesco | | x |
| | Presente | Assente | | | | | | | | |
| 1) Riga Maria Cristina | x | | | | | | | | | |
| 2) Comi Francesco | | x | | | | | | | | |
| <p>Parere di regolarità contabile:</p> <p>Il presente parere non / comprende l'attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Leg.vo Nr. 267/2000 e succ. modif. ed integ-.</p> <p>Rif. contabili _____</p> <p>Data:</p> <p>Il Responsabile del Servizio</p> | <p style="text-align: center;">Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rosanna Maria Paone</p> <p>Il Presidente, avendo riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e la discussione dell'argomento in oggetto indicato.</p> | | | | | | | | | |

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso:

- Che la Polisportiva Caraffa regolarmente affiliata al CONI , da molti anni svolge un'intensa attività sportiva rivolta a categorie di pulcini, allievi, giovani e giovanissimi del nostro Paese;
- Che la Società Polisportiva, con nota del 02.01.2018, acquisita al protocollo di questo Ente in data 11.01.2018 al n. 153, ha chiesto a questo Comune, anche in via provvisoria, la possibilità di avere a titolo gratuito una sede da adibire ad incontri sociali e sportivi relativamente alle attività che essa offre in favore degli sportivi locali affiliati alla predetta società;
- Che con la predetta nota la stessa Polisportiva si impegna sia da ora, a provvedere alla salvaguardia, all'ordinaria manutenzione ed alla pulizia dei locali che verranno concessi;
- Che sulla base di dette motivazioni e stante la finalità sociale che la Polisportiva da molti anni nel campo dello Sport, espleta nel territorio a favore di bambini e giovani, la Giunta Comunale, accogliendo l'istanza avanzata dalla predetta Società, con precedente delibera n. 6 dell'11.01.2018, stabiliva di assegnare alla stessa, un locale posto al 1° piano dell'Istituto G.Gangale, ex Centro Giovani, sito nella Piazzetta "G.Gangale";

CONSIDERATO

- Che per diverse ed oggettive motivazioni, essendo parte di detti locali adibiti alla Scuola di Musica "Mozart" frequentata da diversi ragazzi di Caraffa, ed al fine di non intralciare le lezioni didattiche, l'Amministrazione Comunale ha individuato parte dello stabile, assegnato in precedenza all'ex ANPANA, che ha dei locali disponibili da poter concedere alla Polisportiva siti in Corso Colombo di questo centro abitato;

RITENUTO

- che l'attività svolta dalla ASD Polisportiva Caraffa, anche per come si evince dal proprio Statuto , abbia un alto valore sociale per la comunità e che tale richiesta sia meritevole di accoglimento;

DATO ATTO

- che le attività derivanti da questa forma di contribuzione (uso gratuito di locali): -non rappresentano una forma di promozione dell'immagine dell'amministrazione; -non hanno lo scopo di incrementare la notorietà e l'immagine dell'Ente presso il pubblico, essendo totalmente prive di ogni requisito di obbligazione commerciale corrispettiva;

EVIDENZIATO, pertanto, che la presente contribuzione non rientra nella fattispecie di cui all'art. 6, comma 9, del D.Lgs. 78/2010, convertito nella legge 122/2010 e quindi non costituisce spesa di sponsorizzazione, ma rappresenta un effettivo sostegno alle attività che le associazioni si prefiggono di realizzare secondo il principio di sussidiarietà orizzontale nell'ambito delle funzioni attribuite al Comune in materia di socializzazione, aggregazione e promozione sportiva della città;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva in ordine alla regolarità tecnica;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

-Di assegnare alla Società Polisportiva Caraffa regolarmente affiliata al CONI, parte dei locali di uno stabile sito in Corso Colombo di questo centro abitato, in parte già assegnati all'ex ANPANA per le finalità più volte citate;

-Approvare la convenzione predisposta da questo Ente che, costituita da n. 12 articoli viene allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

-Autorizzare il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale alla sottoscrizione della Convenzione tra il Comune di Caraffa e la Società Polisportiva Caraffa;

-Trasmettere copia della presente, per opportuna e doverosa conoscenza e per i successivi provvedimenti, ai Responsabili dell'Area Tecnica nonché alla Società Polisportiva Caraffa ASD;

-Dichiarare la presente, ad unanimità di voti, immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

- Trasmettere, ai fini della sua corretta esecuzione, copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Caraffa di CZ;

Con separata votazione espressa all'unanimità dei voti ed in forma palese, la presente deliberazione è dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi di legge.



COMUNE DI CARAFFA DI CATANZARO

PROVINCIA DI CATANZARO

Contratto di comodato d'uso gratuito ex art. 1803 del Codice Civile

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno 2019
con la presente scrittura privata, valida a tutti gli effetti di legge, tra:

- il Comune di Caraffa di Catanzaro rappresentato dall'arch. Vito Migliazza in qualità di Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva del Comune di Caraffa di Catanzaro ed in rappresentanza dello stesso avente P.IVA. 00297990798;
- il Sig. Mannarino Domenico nato a Caraffa di Catanzaro il 05/02/1944 ed ivi residente in via Pascoli n.7 C.F. MNNDNCVB05V717I in qualità di legale rappresentante dell'Asd Polisportiva Caraffa con sede in Caraffa di Catanzaro Corso Colombo 61 ed in rappresentanza della stessa avente C.F. – P.I. 02273310793

PREMESSO

- che nel territorio di Caraffa è costituita l'ASD Polisportiva Caraffa , da proprio Statuto, quale centro permanente di vita associativa a carattere volontario senza fini di lucro e con fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi;
- che la predetta Associazione ha chiesto la disponibilità di un locale comunale da destinare a sede sociale;
- che con delibera della Giunta Comunale n. 14 del 07.03.2019–esecutiva- sono stati messi a disposizione dell'Asd Polisportiva Caraffa i locali

- comunalì ubicati su Corso Colombo (locali adibiti a servizio ex Caserma Forestale posti al piano terra);
- che con la medesima delibera veniva richiesto agli uffici competenti la stesura del presente contratto di comodato d'uso gratuito ed autorizzata la sua sottoscrizione;
 - che l'Amministrazione comunale intende concedere ad Enti o Associazioni che perseguono l'interesse generale della comunità, quali centri di aggregazione e promozione sportiva della città, l'utilizzo degli immobili di proprietà/disponibilità comunale;
 - che l'attività svolta dalla Polisportiva Caraffa ASD ha un alto valore sociale per la comunità e che le attività derivanti da questa forma di contribuzione (uso gratuito di locali) non rappresentano una forma di promozione dell'immagine dell'amministrazione e non hanno lo scopo di incrementare la notorietà e l'immagine dell'Ente presso il pubblico, essendo totalmente prive di ogni requisito di obbligazione commerciale corrispettiva;
 - che tale forma di contribuzione non rientra nella fattispecie di cui all'art. 6, comma 9, del D.Lgs. 78/2010, convertito nella legge 122/2010 e quindi non costituisce spesa di sponsorizzazione, ma rappresenta un effettivo sostegno alle attività che le associazioni si prefiggono di realizzare secondo il principio di sussidiarietà orizzontale nell'ambito delle funzioni attribuite al Comune in materia di socializzazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1803 del codice civile si stipula un contratto di comodato così disciplinato:

Articolo 1- L'arch. Vito Migliazza in qualità di Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva del Comune di Caraffa di Catanzaro, comodante, consegna al Sig. Mannarino Domenico, in qualità di legale rappresentante dell'Asd Polisportiva Caraffa, comodatario, perché se ne serva, per l'uso consentito, il seguente bene: locali comunali ubicati in Caraffa di Catanzaro – via Corso Colombo (ex Caserma Forestale);

Articolo 2 -L'immobile viene concesso alla Asd Polisportiva Caraffa quale sede al cui interno perseguire i propri fini statutari.

Articolo 3 -Il comodatario assume l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta a richiesta dell'amministrazione Comunale da formalizzarsi con un preavviso di tre mesi.

Articolo 4 -Se il bene restituito è deteriorato a causa di un uso diverso da quello autorizzato con la presente scrittura, il comodatario è responsabile del deterioramento.

Articolo 5 -Il comodatario è responsabile per il perimento del bene comodato se questo dipende da sua colpa.

Articolo 6 -Il comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e non può concedere a terzi il godimento della stessa.

Inoltre è direttamente responsabile verso il comodante dei danni causati all'immobile e di quelli causati a persone, sia terzi che soci.

Articolo 7 -E' fatto divieto di mutare la destinazione dell'immobile. La variazione o il mutamento anche parziale della destinazione, del godimento dell'immobile, determineranno ipso jure la risoluzione del contratto. In ogni caso il comodatario risponderà dei danni cagionati al comodante in conseguenza della violazione della presente clausola ex art. 1804, 1805 del cod. civ.

Articolo 8 -Il comodatario dichiara di aver visitato l'immobile e di averlo trovato in buono stato di manutenzione, esente da vizi e difetti che ne diminuiscano il godimento e si obbliga a restituirlo al termine del rapporto nello stesso stato, salvo il normale deperimento d'uso dovuto alla vetustà. Ogni aggiunta che non possa essere tolta senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione fatta dal comodatario, se non diversamente stabilito per iscritto, resterà a favore del comodante al termine del rapporto, senza alcun compenso se non autorizzata. Nel caso in cui l'immobile venga restituito in condizioni diverse da quelle convenute, le spese per il ripristino saranno a carico del comodatario.

Articolo 9 -Il comodatario è costituito custode dell'immobile locato ed esonera espressamente il comodante da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che

potessero derivargli dal fatto od omissioni di terzi. Nel caso di controversia sulla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, le parti determinano la competenza del foro di Catanzaro fatte salve eventuali procedure di mediazione-conciliazione.

Articolo 10 -Resta comunque salva la facoltà per il comodante di recedere immediatamente (oltre il diritto di chiedere il risarcimento del danno) qualora il comodatario non adempia agli obblighi indicati ai punti 2) e 3), se il comodatario muore o fallisce, ovvero se sopravviene un urgente ed imprevedibile bisogno al comodante.

Articolo 11 -Sono a carico del comodatario le spese di natura ordinaria necessarie per l'utilizzo della cosa ad eccezione delle spese per i consumi di energia elettrica che rimangono a carico del Comune comodante. In Particolare il comodatario è autorizzato e si impegna a farsi carico di tutte le spese per gli interventi necessarie ed urgenti a rendere fruibile l'immobile per gli scopi di cui al presente contratto senza vantare alcun diritto a richiederne il rimborso.

Dei lavori effettuati dovrà essere predisposta apposita relazione tecnico-economica da depositare agli atti d'ufficio.

Articolo 12 -La presente scrittura privata è da registrarsi in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Comune di Caraffa di Catanzaro

La Polisportiva Caraffa ASD

Del che il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il SINDACO
Dott. Antonio Sciumbata

Il SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rosanna Maria Paone

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale del Comune www.comune.caraffadicatanzaro.cz.it in data 12-3-2019 n° 162 reg.albo e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo on-line
Dip. Tommaso Peta

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

o E' stata inserita nell'elenco in data 12.3.2019 comunicato ai Sigg.ri Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125, del D.L.vo n. 267/2000;

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 07.03.2019

perché dichiarata immediatamente eseguibile;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Caraffa di CZ li, 12/03/2019



Il SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rosanna Maria Paone